

## Riforma fiscale

DS690 Adempimento DS6901

collaborativo,  
contraddittorio  
sui no del Fisco

Luca Gaiani

— a pag. 35

# Tutoraggio grandi imprese, contraddittorio sui no del Fisco



**Esonero da sanzioni per chi comunica il proprio comportamento entro 45 giorni dalla scadenza dell'adempimento**

## Cooperative compliance

Firmato il primo decreto attuativo per le realtà in adempimento collaborativo

Aggiornato il regime per interPELLI e risposte alle comunicazioni di rischio

Luca Gaiani

Per gli interPELLI abbreviati delle società in cooperative compliance scatta il contraddittorio preventivo sulle risposte negative del Fisco. Con decreto del 20 maggio 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Mef ha dato attuazione alle novità in materia di interPELLI e di risposte alle comunicazioni di rischio previste dal Dlgs 221/2023 per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.

Vengono inoltre modificate alcune norme procedurali delle istanze abbreviate per adeguarle a quanto previsto per i nuovi interPELLI "ordinari" dal Dlgs 219/2024, con la sospensione dei termini di risposta nel mese di agosto e quando l'agenzia delle Entrate deve ottenere il parere di un'altra amministrazione.

### Interpello e contraddittorio

Il decreto firmato il 20 maggio dal viceministro Maurizio Leo dà attuazione alle modifiche al regime degli interPELLI abbreviati per le società che aderiscono all'adempimento collaborativo, che sono state introdotte nel Dlgs 128/2015 dalla riforma adottata con il Dlgs 221/2023. Tra i

diversi effetti favorevoli derivanti dal regime di cooperative compliance vi è la procedura abbreviata per le istanze di interpello disciplinata dall'articolo 6, comma 2, del Dlgs 128/2015 e dal Dm 15 giugno 2016 (con termini di risposta ridotti ordinariamente a 45 giorni).

La riforma del regime attuata con il Dlgs 221/2023 ha, tra l'altro, introdotto nell'articolo 6 il comma 2-bis che prevede una sorta di contraddittorio preventivo Agenzia-contribuente prima della emanazione di risposte sfavorevoli. Il Dm 15 giugno 2016 è stato conseguentemente modificato dal Mef con l'introduzione dell'articolo 9-bis che stabilisce che l'ufficio, prima di notificare l'esito negativo dell'istanza, comunica uno schema di risposta che riassume la posizione del Fisco, concedendo un termine non inferiore a 30 giorni per le eventuali osservazioni della parte privata.

L'avvio del contraddittorio sospende di 60 giorni il termine (45 giorni) previsto per la risposta, partendo dalla comunicazione dello schema.

Terminata questa fase preventiva, l'Ufficio formulerà la risposta definitiva che seguirà il percorso già previsto dal Dm 15 giugno 2016, nel quale vengono altresì introdotte alcune revisioni in linea con quanto ora previsto per gli interPELLI ordinari. Anche per gli interPELLI abbreviati si stabilisce (come indicato dal nuovo comma 5 dell'articolo 11 della legge 212/2000) la sospensione dei termini per la risposta dal 1° al 31 agosto e ogni volta che vi è l'obbligo per le Entrate di chiedere un parere ad altra amministrazione (per un massimo di 60 giorni). Si prevede espressamente che anche l'interpello delle imprese in cooperative compliance non è impugnabile e che gli atti impositivi emessi in difformità dalla risposta sono annullabili (e non nulli).

**Comunicazione di rischio fiscale**

Lo stesso regime di contraddittorio preventivo in caso di posizione negativa del Fisco viene introdotto (nuovo articolo 9-ter del Dm 15 giugno 2016) in relazione al regime delle comunicazioni di rischio fiscale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del Dlgs 128/2015. Anche in questo caso, cioè, si parte con lo schema di risposta con termine di 30 giorni al contribuente per le osservazioni.

Si prevede poi che, ai fini del regime di esonero da sanzioni previsto per chi comunica il proprio comportamento in occasione di un adempimento tributario (articolo 6, comma 3, del Dlgs 128/2015), si considerano tempestive le istanze presentate entro 45 giorni dalla scadenza del termine per le dichiarazioni fiscali o per l'assolvimento di altri obblighi tributari. Si considerano esaurienti, per i medesimi fini, quelle comunicazioni che contengono gli elementi essenziali degli interPELLI di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a e), e comma 2, del Dm 15 giugno 2016.

Da ultimo, viene stabilito, in conformità al nuovo comma 8 dell'articolo 11 della legge 212/2000 (introdotto dal Dlgs 219/2023), che non si applicano alle richieste di documentazione integrativa formulate nel procedimento di interpello da adempimento collaborativo le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 4, del Dpr 600/1973 e 52, comma 5, del Dpr 633/1972 sulla inutilizzabilità a favore del contribuente dei documenti non prodotti in risposta a questionari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

